



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

**AREA AREA 5 - POLIZIA LOCALE DI SPOTORNO E NOLI
SETTORE AREA 5 - POLIZIA LOCALE DI SPOTORNO E NOLI**

ORDINANZA N. 40 DEL 20/03/2020

OGGETTO: COVID 19- ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA CORONAVIRUS.

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19”;

RICHIAMATI i DD.PP.CC.MM. emessi in data 23/02/2020, 25/02/2020, 1/03/2020, 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020, tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato D.L. n. 6/2020;

RICHIAMATE, altresì, le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n.ri 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto, è necessario assumere stringenti iniziative, volte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio;

CONSIDERATO che i ricordati D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo u.s. si pongono come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e, comunque, da intendersi ridotto al minimo indispensabile;

VALUTATO che il territorio del Comune di Spotorno è interessato da una moltitudine di opportunità di svolgimento di attività outdoor, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli, quali si annunciano quelle per i prossimi giorni;

VALUTATAO CHE, al momento attuale, si configura estremamente problematico garantire le necessarie misure di sicurezza e protezione, con riferimento alle attività di vendita su area pubblica, anche quelle a carattere alimentare;

VALUTATO inoltre che, seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto anche conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da molte zone decentrate;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO l'art. 50/5° comma del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) in occasione delle giornate festive e prefestive, caratterizzate da condizioni meteorologiche favorevoli, è interdetto l'accesso presso le seguenti aree pubbliche:
 - lungomare in località Merello
 - moli
 - giardini ubicati in fregio alla passeggiata a mare
- 2) la chiusura dei parchi giochi e dei parchi comunali, fatta eccezione delle aree cani per i soli residenti/dimoranti della zona;
- 3) la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica, comunque intesa;

- 4) l'esercizio di attività motoria, ammessa solo in caso di estrema necessità, deve essere espletata nel più breve tempo possibile, e resta limitata esclusivamente alla zona di residenza o domicilio, da intendersi come area posta nelle immediate vicinanze del luogo di abituale dimora;
- 5) l'assolvimento delle primarie esigenze di vita – lavoro, spesa, cure mediche, acquisto farmaci, etc. - seguirà la via più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario; ove possibile sono da preferire le consegne a domicilio;
- 6) in ogni caso le attività ammesse potranno svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando sempre che ne possa derivare un fattore di assembramento.

La presente ordinanza sarà efficace sino al 3 aprile 2020, salva possibilità di proroga.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini dell'art. 650 C.P.

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri di Spotorno
- Area Lavori Pubblici

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di pubblicazione.

Il Sindaco
(Fiorini Mattia / ArubaPEC S.p.A.)

